



COMUNE DI NARZOLE
PROVINCIA DI CUNEO

*

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con D.C.C. n. 34 del 21.12.2022

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Articolo 2 Diffusione

Articolo 3 Sede delle adunanze

CAPO II – IL PRESIDENTE

Articolo 4 Compiti e poteri del Presidente

CAPO III - IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 5 Entrata in carica-convalida degli eletti

Articolo 6 Dimissioni

Articolo 7 Decadenza e rimozione della carica

Articolo 8 Sospensione dalle funzioni

Articolo 9 Diritto d'iniziativa

Articolo 10 Emendamenti

Articolo 11 Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

Articolo 12 Richiesta di convocazione del Consiglio Articolo

Articolo 13 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

Articolo 14 Facoltà di visione degli atti

Articolo 15 Procedura per ottenere copia di atti, documenti e deliberazioni

Articolo 16 Condizioni all'esercizio del diritto dei Consiglieri

Articolo 17 Limiti all'esercizio del diritto dei Consiglieri

Articolo 18 Obbligo del segreto Articolo 19 Astensione obbligatoria

CAPO IV – ADUNANZE: ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Articolo 20 Responsabilità personale – Esonero

Articolo 21 Gettoni di presenza

CAPO V – I GRUPPI CONSILIARI

Articolo 23 Costituzione

CAPO VI – LE COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 28 Commissioni consiliari permanenti, commissioni d'indagine e commissioni speciali

CAPO VII – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 24 Convocazione Articolo 25 Ordine del giorno

Articolo 26 Avviso di convocazione – Consegna - Modalità Articolo

Articolo 27 Avviso di convocazione - Consegna - Termini

Articolo 28 Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

Articolo 29 Deposito degli atti

Articolo 30 RegISTRAZIONI audiovisive e dirette streaming

Articolo 31 Riprese di soggetti terzi e modalità di effettuazione delle stesse

Articolo 32 Disciplina per lo svolgimento delle sedute in modalità remota

CAPO VIII – ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Articolo 33 Assessori

Articolo 34 Adunanze di prima convocazione

Articolo 35 Adunanze di seconda convocazione

CAPO IX – PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Articolo 36 Sedute pubbliche

Articolo 37 Sedute segrete

Articolo 38 Adunanze “aperte”

CAPO X – SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Articolo 39 Comportamento dei Consiglieri

Articolo 40 Ordine della discussione

Articolo 41 Comportamento del pubblico

Articolo 42 Ammissione di funzionari e consulenti in aula

CAPO XI – ORDINE DEI LAVORI

Articolo 43 Svolgimento dei lavori del Consiglio

Articolo 44 Norme generali

Articolo 45 Questione pregiudiziale e sospensiva

Articolo 46 Fatto personale Articolo 47

Comunicazioni

Articolo 48 Commemorazioni e celebrazioni

Articolo 49 Interrogazioni

Articolo 50 Ordine di trattazione degli argomenti

Articolo 51 Discussione – Norme generali

Articolo 52 Astensione volontaria

Articolo 53 Rinvio

CAPO XII – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – VERBALI

Articolo 54 La partecipazione del Segretario comunale all'adunanza

Articolo 55 Verbalizzazione delle sedute

Articolo 56 Stesura delle deliberazioni

CAPO XIII - VOTAZIONI

Articolo 57 Modalità generali

Articolo 58 Consiglieri scrutatori

Articolo 59 Votazione in forma palese

Articolo 60 Votazione per appello
nominale

Articolo 61 Votazioni segrete Articolo

62 Esito delle votazioni

Articolo 63 Deliberazioni immediatamente eseguibili

CAPO XIV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 64 Casi non previsti dal
presente Regolamento

Articolo 65 Rinvio dinamico Articolo

66 Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale al fine di assicurarne il regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei Consiglieri, delle loro attribuzioni.
2. Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge e dal presente Regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente, sentiti i Capigruppo.
3. Per le modificazioni del presente Regolamento è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 2
Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali in carica.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Il Regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente".

ART. 3
La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica. Il Sindaco può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni valide che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
2. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione e propagandata ai cittadini con tempestività.
3. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede vengono esposte le bandiere dello Stato, della Regione e dell'Unione Europea.

CAPO II
IL PRESIDENTE

ART. 4
Compiti e poteri del Presidente

1. La presidenza delle sedute del Consiglio comunale è assunta dal Sindaco.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza viene assunta dal Vicesindaco o, in subordine, dal Consigliere anziano.
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.
4. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
5. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
6. Il Presidente può invitare funzionari, consulenti, professionisti, esperti per fornire illustrazioni e chiarimenti sugli argomenti da trattare.
7. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, il Revisore dei conti, le Istituzioni ed Aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

CAPO III IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 5 Entrata in carica-convalida degli eletti

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione delle loro elezioni da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità od incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981 n° 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surroga. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surroga, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n° 154 e successive modificazioni.

ART. 6 Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio Comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surroga, adottata dal Consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

ART. 7

Decadenza e rimozione della carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 23 aprile 1981 n° 154, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere o del Sindaco interessato ai sensi dell'art. 9 bis del T.U. 15 maggio 1960, n° 570.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981, n° 154 e successive modificazioni come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta ed attiva la procedura; se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n° 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone il D.Lgs. 267/2000.
4. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n° 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il Sindaco, avuta la conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. I Consiglieri comunali che non intervengono ad una intera sessione ordinaria senza giustificato motivo, dopo formale richiamo del Presidente, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
7. La surroga dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, n° 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART. 8
Sospensione dalle funzioni

1. I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 o quelli di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n° 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

ART. 9
Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto, accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria. Il Segretario Comunale esprime il parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica tempestivamente al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. Sono inammissibili e improcedibili le proposte di deliberazioni che non sono coerenti con quanto previsto dalla relazione revisionale e programmatica, nei casi previsti dal Regolamento di contabilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 comma 2 del T.U. 267. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

ART. 10
Emendamenti

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti in forma scritta alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere. 3. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario Comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Comunale, su richiesta del Sindaco, esprime parere nell'ambito delle sue competenze dandone comunicazione al Consiglio. Su richiesta effettuata dal Segretario Comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

ART. 11

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale, le funzioni della Giunta Comunale e le altre competenze agli stessi attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
2. Le interrogazioni e le interpellanze consistono in domande rivolte al Sindaco e/o alla Giunta e non si concludono con un atto deliberativo.
3. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco entro il terzo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza compatibilmente con gli orari degli uffici. Sono formulate per iscritto e firmate dal proponente.
4. La discussione di interrogazioni ed interpellanze richiede la presenza del numero legale dei Consiglieri.
5. Esse saranno illustrate alternativamente dai vari gruppi consiliari in numero massimo di due alla volta, rispettando l'ordine cronologico di presentazione.
6. Il solo interrogante o interpellante, o il primo firmatario, può essere ammesso all'illustrazione nel termine di 5 minuti e può dichiarare, dopo la risposta, di altrettanti minuti, se si ritiene soddisfatto o meno. Per le sole interpellanze sarà ammesso un intervento per gruppo della durata massima di 5 minuti ciascuno.
7. Quando il proponente ritenga l'interrogazione o l'interpellanza urgente può proporla anche oralmente dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari, indipendentemente dall'ora raggiunta.
8. Le interrogazioni e le interpellanze non trattate nelle due ore previste potranno essere, su richiesta del proponente, esaminate nella seduta successiva o fatte oggetto di risposta scritta. Quanto sopra dovrà essere dichiarato dagli interessati.
9. Decorse due ore dall'inizio della discussione su interrogazioni ed interpellanze il Presidente dichiara l'avvio della trattazione dei punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
10. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.
11. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla Legge e dallo Statuto riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito di attività del Comune e degli Enti, Aziende, Istituzioni ed altri organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
12. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, anche se inviate via telefax o posta elettronica, devono essere protocollate entro il terzo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza.

ART. 12

Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscriverne all'ordine del giorno, in allegato, il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai responsabili dei servizi, dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché, per quanto concerne il Segretario generale dall'attestazione resa ai sensi del T.U.E.L. Qualora, poi, nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere, con costi a carico del Comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso, ai sensi del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000, da parte del responsabile del servizio finanziario.
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal T.U.E.L.

ART. 13

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal relativo regolamento.
2. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 14

Facoltà di visione degli atti

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di visionare, esclusivamente negli orari di funzionamento dell'ufficio segreteria del Comune, le deliberazioni, con relativi allegati, adottati dagli organi competenti. Le richieste di visione, anche in forma orale, devono essere evase entro 24 ore. In circostanze d'urgenza le richieste devono essere evase in tempi sufficientemente rapidi.

ART. 15

Procedura per ottenere copia di atti, documenti e deliberazioni

1. Il Consigliere Comunale che per l'espletamento del mandato necessita di copie di atti, documenti e provvedimenti dei quali ha diritto di prendere visione, deve richiederle, per iscritto, alla Segreteria del Comune. Gli Uffici, nel più breve tempo possibile e, comunque, di norma non oltre cinque giorni liberi lavorativi dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente.
2. Le copie rilasciate ai sensi del presente articolo sono esenti da rimborsi spese, da imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Sulle copie dichiarate conformi all'originale dovrà tuttavia essere indicato che trattasi di atti destinati esclusivamente agli usi inerenti alla carica di Consigliere Comunale.

ART. 16

Condizioni all'esercizio del diritto dei Consiglieri

1. Il diritto dei Consiglieri, di cui ai precedenti articoli, è subordinato a che gli atti, documenti e provvedimenti di cui è chiesta visione o copia, abbiano attinenza con i compiti di istituto per l'espletamento dei quali è necessario prenderne visione.

ART. 17

Limiti all'esercizio del diritto dei Consiglieri

2. Il diritto dei Consiglieri è esercitato con i vincoli ed i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto.

ART. 18

Obbligo del segreto

1. I Consiglieri sono tenuti all'osservanza del segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. Il segreto va mantenuto anche relativamente agli argomenti trattati in seduta segreta.

ART. 19

Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti od affini sino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il Comune. 3. Gli Assessori oppure i componenti dell'organo consiliare obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

CAPO IV

ADUNANZE: ADEMPIMENTI PRELIMINARI

ART. 20

Responsabilità personale – Esonero

1. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, dalla legge n° 20/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. E' esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che non abbia preso parte alla deliberazione.
4. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia espresso voto contrario o astenuto. Per la determinazione del quorum

strutturale, infatti, gli astenuti volontari sono computati tra i presenti, mentre per la definizione del quorum funzionale, gli astenuti non si calcolano tra i votanti.

ART. 21
Gettoni di presenza

1. L'importo dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni è stabilito dalla legge.

CAPO V
I GRUPPI CONSILIARI

ART. 22
Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno tre Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare. I Consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti. I gruppi non corrispondenti alle liste elettorali che si sono presentate alle elezioni devono essere composti da almeno due Consiglieri; potrà essere formato da un solo membro quel gruppo che corrisponde alla lista elettorale nella quale il Consigliere è stato eletto, quando gli altri eletti siano confluiti in gruppi diversi.
3. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al Segretario comunale il nome del Capigruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora due o più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Segretario comunale da parte dei Consiglieri interessati.

CAPO VI
LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 23
Costituzione

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito Regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

CAPO VII FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 24 Convocazione

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco o da chi ne fa legalmente le veci.
2. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.
3. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con modalità di cui al presente regolamento.
4. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza, nonché le modalità di consultazione della documentazione depositata, della sede dove la stessa sarà tenuta, nonché le modalità di consultazione della documentazione depositata e della sede dove la stessa sarà tenuta e con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi.
5. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
6. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: approvazione bilancio di previsione, rendiconto della gestione, linee programmatiche di mandato.
7. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi.
8. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendano necessaria l'adunanza.
9. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
10. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

ART. 25 Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto. 6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli

argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

5. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. 26

Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno della seduta consiliare, è trasmesso mediante posta elettronica a cura dell'Ufficio Segreteria del Comune di Narzole, con le modalità indicate all'art. 27, comma 1.
2. I consiglieri sono tenuti a dare riscontro scritto di conferma ricezione entro 24 ore dall'invio dell'email da parte dell'Ufficio Segreteria del Comune di Narzole.
A tal fine ogni consigliere comunale, entro 30 giorni dalla convalida degli eletti ovvero dall'avvenuta surroga, deve comunicare per iscritto all'Ufficio Segreteria il proprio indirizzo di PEC o di posta elettronica, ai quali ricevere le comunicazioni del comune, ovvero se privo munirsene rapidamente.
3. Ciascun Consigliere ha l'obbligo di eleggere domicilio nel territorio Comunale e di comunicare al Sindaco il recapito presso il quale verranno consegnati ogni atto pertinente alla carica e gli avvisi di convocazione nel caso per qualsivoglia ragione non sia possibile utilizzare la posta elettronica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

ART. 27

Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze deve essere consegnato:
 - per le sessioni ordinarie cinque giorni di calendario prima di quello stabilito per la riunione.
 - per le sessioni straordinarie tre giorni di calendario prima di quello stabilito per la riunione.
 - per le convocazioni d'urgenza e per le adunanze di seconda convocazione, almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
2. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima delle riunioni, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
3. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 28

Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune contestualmente alla convocazione.
2. Il Sindaco dispone la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno, l'ora, il luogo di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

ART. 29
Deposito degli atti

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo e corredati da tutti i documenti necessari, sono depositati nell'ufficio di Segreteria o in altro ufficio dal giorno successivo alla convocazione, anche se prefestivo o festivo, salvo il caso delle convocazioni d'urgenza. In tale ultimo caso, gli atti saranno depositati contestualmente alla convocazione.
2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti di ufficio richiamati.
3. L'orario di consultazione coincide con l'orario di funzionamento degli uffici comunali ed in particolare della Segreteria comunale.
4. Ai Consiglieri capi gruppo successivamente al ricevimento dell'avviso di convocazione, è consentita l'estrazione di copia degli atti depositati.

ART. 30
Registrazione audiovisive e dirette streaming

1. Il Comune di Narzole, perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità e nell'ottica di favorire la partecipazione della cittadinanza all'attività politica e amministrativa dell'Ente e fornire una più ampia pubblicità circa l'attività del Consiglio Comunale, può utilizzare le riprese audiovisive delle sedute consiliari.
2. Le riprese audiovisive potranno essere diffuse in diretta streaming attraverso i canali e le pagine web ufficiali del Comune di Narzole, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente e resteranno disponibili sui canali/pagine web del Comune di Narzole, salvo eccezioni dovute a cause tecniche o economiche.
3. Le registrazioni non avranno alcun carattere di ufficialità o di verbalizzazione.
4. Nel caso di riprese audiovisive, il Presidente informa i partecipanti alla seduta della ripresa e della successiva diffusione. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.
5. Il Presidente del Consiglio quando, nel corso del dibattito, emergono informazioni personali riservate, dispone la sospensione delle riprese al fine anche di evitare la divulgazione di informazioni delicate, nella tutela della riservatezza dei soggetti partecipanti alla seduta e di quelli presenti tra il pubblico, ivi compreso quello collegato in diretta streaming.

ART. 31
Riprese di soggetti terzi e modalità di effettuazione delle stesse

1. I soggetti terzi che intendano eseguire le riprese delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale per la trasmissione in streaming via web delle stesse dovranno conseguire specifica autorizzazione preventiva dal Sindaco.
2. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive devono procedere avendo cura di non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa; essi si impegnano a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.
3. Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari possono avvenire "in diretta" o "in differita".

4. Esse devono trasmettere per intero la seduta consiliare. Non sono ammesse riprese e trasmissioni parziali e gli interventi devono essere trasmessi integralmente, chiarimento, senza commenti fuori campo né interruzioni.
5. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi ad inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
6. La registrazione integrale delle riprese audiovisive e la relativa diffusione integrale a mezzo web in modalità streaming o tramite trasmissione televisiva è di esclusiva competenza dell'Ente; pertanto, le operazioni di registrazione video e audio sono effettuate da personale del Comune o un incaricato esterno precedentemente individuato.
7. E' vietata ogni forma di commercializzazione del materiale trasmesso, da chiunque sia effettuata.
8. Eventuali malfunzionamenti tecnici degli strumenti attraverso i quali vengono effettuate le riprese non comportano responsabilità alcuna in capo al Comune.
9. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalla legge in materia, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.

ART.32

Disciplina per lo svolgimento delle sedute in modalità remota

1. Le sedute degli organi elettivi possono avvenire in videoconferenza, nel rispetto del principio di collegialità e della normativa in materia di convocazione, quorum deliberativi, votazioni e verbalizzazione. Lo svolgimento delle sedute in modalità telematica è regolamentato con appositi Regolamenti comunali.

CAPO VIII

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 33

Assessori

1. L'assessore non consigliere previsto dallo Statuto, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazioni e diritto di intervento ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

ART. 34

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno la metà dei Consiglieri, compreso il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 35

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui al successivo comma 7, sono valide purchè intervengano almeno un terzo dei membri assegnati del Consiglio senza computare a tal fine il Sindaco.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al primo comma dell'art.27.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 27 del presente regolamento.
8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla

mancaza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione" e di essa verranno avvisati i soli Consiglieri assenti.

CAPO IX PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

ART. 36 Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 36.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.
3. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare, E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

ART. 37 Sedute segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento sulle capacità morali, correttezza, capacità e comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno quattro Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio, gli Assessori Comunali ed il Segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 38 Adunanze "aperte"

1. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle varie associazioni, singoli cittadini interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi ai presenti che lo richiedano.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

5. La convocazione di una adunanza consiliare “aperta” avviene con comunicazione scritta ai Consiglieri e agli Assessori e mediante avviso alla cittadinanza apposto all’Albo Pretorio online e nei luoghi di affissione dei manifesti: non è prevista alcuna forma di verbalizzazione.

CAPO X SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 39 Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio su richiesta del Presidente, senza ulteriore discussione, decide, con votazione in forma palese, l'espulsione.

ART. 40 Ordine della discussione

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine alla discussione, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 41

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tal fine essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 42

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione Comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente, dagli Assessori o dai Consiglieri i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO XI

ORDINE DEI LAVORI

ART. 43

Svolgimento dei lavori del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito per le comunicazioni.

ART. 44
Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire.
2. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del relatore.
4. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.
5. L'Assessore delegato per materia può intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti.
6. Il Relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
7. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.
8. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
9. I termini previsti dai commi precedenti non sono vincolanti per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, alle variazioni di bilancio, al conto consuntivo, ai regolamenti, ai piani regolatori e loro varianti.

ART. 45
Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e messe in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per la minoranza ed uno per la maggioranza, per non oltre cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 46
Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

ART. 47
Comunicazioni

1. Al termine dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente e gli Assessori effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità, anche relativi ad argomenti estranei all'ordine del giorno.

ART. 48
Commemorazioni e celebrazioni

1. Prima della trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, il Sindaco, un Assessore o un Consigliere che ne abbia avuto facoltà, può prendere la parola per la celebrazione di eventi nazionali o cittadini o per la commemorazione di persone o date di particolare rilievo. Un Consigliere per ciascun gruppo consiliare può intervenire.
2. Commemorazioni e celebrazioni possono essere tenute da persone estranee al Consiglio.

ART. 49
Interrogazioni

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o all'Assessore competente.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o ad un Assessore, per avere informazioni e spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il Consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se richiede una risposta scritta o orale. In mancanza di indicazione si intende che l'interrogante chieda una risposta scritta.
4. Quando i Consiglieri interroganti richiedono espressamente risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco, Assessore o funzionario competente, entro quindici giorni dalla data di protocollo, nel caso di urgenza, entro trenta giorni negli altri casi.

ART. 50

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o su richiesta di un Consigliere. In entrambi i casi decide il Consiglio con votazione a maggioranza.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

ART. 51

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

ART. 52

Astensione volontaria

1. Prima che abbia inizio la votazione, i Consiglieri possono dichiarare di astenersi volontariamente dal voto ed eventualmente specificarne i motivi

ART. 53

Rinvio

1. Qualsiasi proposta può in ogni momento essere ritirata o rinviata per decisione di coloro che ne hanno promosso l'iscrizione all'ordine del giorno. Nel caso di proposta presentata da almeno un quinto dei Consiglieri, questa si intende ritirata se si esprimono in tal senso tanti Consiglieri sufficienti a far scendere il numero dei proponenti al di sotto del quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Il Presidente del Consiglio può anche, ove lo ritenga opportuno, rinviare l'argomento a chi lo ha proposto, perché lo riesami secondo gli orientamenti emersi e lo riproponga con eventuali modifiche al Consiglio per le deliberazioni del caso.

CAPO XII

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 54

La partecipazione del Segretario comunale all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa. Può chiedere al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, quando il Consiglio intenda assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.

ART. 55
Verbalizzazione delle sedute

1. Alle sedute del Consiglio assiste il Segretario Comunale con l'obbligo di verbalizzare quanto deciso. Il Segretario deve espletare tutte le mansioni e gli obblighi conferitigli dalla legge. Per i lavori preparatori alle sue funzioni, può farsi coadiuvare dal personale comunale di sua fiducia.
2. In caso di assenza, o impedimento o nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, le funzioni di Segretario verranno svolte dal Vice Segretario Comunale al quale sono conferite le funzioni vicarie.

ART. 56
Stesura delle deliberazioni

1. Ultimata la seduta consiliare il Segretario Comunale redige in maniera completa ed organica i relativi provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, secondo le norme fissate dalla legge, che vengono dallo stesso sottoscritti unitamente al Sindaco.
2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
3. Dal verbale deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Le eventuali dichiarazioni di voto che gli interessati intendono chiedere in forma integrale devono essere accompagnati da un testo scritto e firmato dai predetti. Tale testo deve essere consegnato al Segretario Comunale subito dopo l'avvenuta lettura.

CAPO XIII
VOTAZIONI

ART. 57
Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui al successivo articolo 58.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

ART. 58
Consiglieri scrutatori

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente designa tre Consiglieri, esclusi i Capigruppo, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio.
2. Consigliere, fra gli scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

ART. 59

Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente che lo fa risultare a verbale.
4. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
5. La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione.

ART. 60

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 61

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede o altro mezzo idoneo a salvaguardare la segretezza.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) Le schede sono predisposte dalla Segreteria Comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
 - b) Ciascun Consigliere scrive sulla scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero richiesto.
 - c) La scheda va deposta nell'urna ripiegata in quattro.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di indicazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate

- espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze nei nominativi designati dai rispettivi gruppi.
5. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi.
 6. Coloro che votano scheda bianca o nulla sono computati come votanti.
 7. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
 8. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato. 8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
 9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
 10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
 11. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

ART. 62

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude il rinnovo del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti e i rispettivi nominativi. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 63

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, ai sensi del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 64

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo Statuto comunale
 - c) gli altri regolamenti comunali
 - d) gli usi e consuetudini locali

ART.65

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART. 66

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'efficacia dello Statuto.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.